

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2003, n. 16716 e sezioni unite 2008, n. 29672), la morte di un congiunto, conseguente al fatto illecito di terzi, configura per i superstiti dal nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale.

I congiunti, quali vittime secondarie, hanno innanzitutto diritto al risarcimento 1) del danno patrimoniale iure proprio: consiste nella perdita delle utilità economiche di cui i prossimi congiunti beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a godere in futuro; 2) del danno biologico iure proprio: tale danno ricorre qualora le sofferenze causate dalla perdita del prossimo congiunto hanno determinato una loro lesione dell'integrità psicofisica; 3) del danno morale iure proprio: trattasi della lesione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato.

Risulta che il danno non patrimoniale dei congiunti, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice. Non si può pretendere, quindi, una prova diretta del dolore dei superstiti che essendo sostanzialmente un sentimento e comunque un danno di portata spirituale, può essere rilevato prevalentemente in maniera indiretta, attraverso delle presunzioni (vedi su tale ultimo punto in particolare Cass. 2005, n. 15019; vedi anche Cass. 2005, n. 15022 secondo la quale il danno subito in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale è danno non patrimoniale e, integrando un danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento *"potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi"*).

La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno sofferto dai familiari è un danno diretto, che può desumersi presuntivamente anche dal legame parentale, pertanto dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).

I suddetti pregiudizi possono dunque essere provati anche tramite presunzioni, infatti, *«non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi [siano] soggetti ad una prova più rigorosa degli altri»*

(Cassazione civile, ordinanza n. 7748/2020). Tra le presunzioni ammissibili rileva il rapporto di stretta parentela tra la vittima cosiddetta primaria e quelle secondarie.

Invero, la richiamata pronuncia ha chiarito che il rapporto di stretta parentela intercorrente tra la cosiddetta vittima primaria e le vittime secondarie (i congiunti) fa presumere, in base all'*id quod plerumeque accidit* che il coniuge soffra per le gravi lesioni permanenti riportate dal congiunto. Tali sofferenze non devono necessariamente tradursi in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", «*in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita*».

Orbene, confermata appare la responsabilità dei sanitari nella misura dell'80% per il decesso di [REDACTED], pertanto presuntivamente sussistenti si ritengono i pregiudizi di carattere non patrimoniale derivanti dalla perdita del rapporto parentale, valutati - allo stato degli atti - il grado di parentela (marito convivente, figlio non convivente, figli conviventi), l'età della vittima (70 anni), l'età dei congiunti (80 il marito; 45 il figlio non convivente; 41 la figlia convivente; 34 il figlio convivente; 74 la sorella) e la consistenza delle relative famiglie.

Tanto premesso, ritenuti condivisibili i parametri elaborati dal Tribunale di Milano (2022) attraverso il sistema di tabelle integrate a punti, per l'ampiezza del campione studiato, la consistente rilevanza statistica e la compiutezza dei criteri presi in considerazione (età della vittima, rapporto di parentela, età del congiunto, convivenza con la vittima, esistenza di altri familiari, ecc.), si ritiene presumibilmente liquidabile in favore di tali soggetti, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio, un risarcimento di entità pari a:

€ 245.645,00, per [REDACTED] (marito), somma che ridotta del 20% (essendo la responsabilità dei sanitari riscontrata nella misura dell'80%) è pari ad euro 196.516,00;

€ 201.900,00, per [REDACTED] (figlio non convivente), somma che ridotta del 20% % (essendo la responsabilità dei sanitari riscontrata nella misura dell'80%) è pari ad 161.520,00;

€ 279.295,00, per [REDACTED] (figlio convivente) somma che ridotta del 20% % (essendo la responsabilità dei sanitari riscontrata nella misura dell'80%) è pari ad €223.436,00;

€ 286.025,00, per [REDACTED] (figlio convivente), somma che ridotta del 20%% (essendo la responsabilità dei sanitari riscontrata nella misura dell'80%) è pari ad € 228.820,00;

€ 56.986,00, per [REDACTED] (sorella non convivente), somma che ridotta del 20%% (essendo la responsabilità dei sanitari riscontrata nella misura dell'80%) è pari ad € 45.588,8;

Tali quozienti, riferiti al solo danno sofferto *iure proprio*, salvo diversa determinazione in sede decisionale, sono riconosciuti in misura pari al 20% a titolo di provvisoria, per un importo di:

- € 39.303,20 in favore di [REDACTED] (marito);

- € 32.304, in favore di [REDACTED] (figlio non convivente);
- € 44.687,20 in favore di ELAVIA PINTO (figlia convivente);
- € 45.764,00 in favore di [REDACTED] (figlio convivente);
- € 9.117,76 in favore di LUCIA ROLANDO (sorella non convivente).

§ Il giudizio va rinviato per la decisione innanzi al giudice titolare, a seguito dello scardinamento di parte del ruolo della scrivente, come da decreto presidenziale del 10.11.2022.

**P.T.M.**

Il Tribunale, assegna a titolo di provvisoria, quale percentuale della presumibile entità del risarcimento che da liquidare nel provvedimento definitivo:

- € 39.303,20 in favore di [REDACTED] (marito);
- € 32.304, in favore di ERNESTO PINTO (figlio non convivente);
- € 44.687,20 in favore di ELAVIA PINTO (figlia convivente);
- € 45.764,00 in favore di [REDACTED] (figlio convivente);
- € 9.117,76 in favore di LUCIA ROLANDO (sorella non convivente).

pone il pagamento a carico della convenuta, A.C.P.N. "San Giuseppe Mensat" in Avellino, in

[REDACTED] del Direttore Generale legale rappresentante *pro tempore*

-Rinvia gli atti al Presidente di sezione per il prosieguo, rientrando il presente giudizio tra i primi 50 dell'anno 2021 assegnati alla scrivente, in esecuzione del decreto presidenziale del 10.11.2022.

Si comunichi.

AVELLINO, 9 dicembre 2022

Il Giudice  
dott.ssa Aureliana Di Matteo